

CASSAZ. SEZ. 2 SENT. 0727 DEL 06/03/68

Secondo l'art. 18 della Tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, approvata con legge 2 marzo 1949 n.143, la liquidazione del compenso per le prestazioni professionali parziali, relative ad opere per le quali il compenso stesso è dovuto a percentuale, va fatta mediante attribuzione di una frazione proporzionale del compenso, previsto in percentuale per l'intero svolgimento dell'opera nella tabella - A - allegata alla Tariffa predetta (in relazione alla classe, alla categoria e all'importo dell'opera), secondo le proporzioni che sono a tal fine stabilite, per ciascuna prestazione parziale, nella successiva tabella - B - della medesima Tariffa. Qualora poi si tratti di prestazioni divenute parziali in quanto ad esse, per fatti sopravvenuti, sia stato limitato l'incarico professionale originariamente conferito per l'intero svolgimento dell'opera, sui compensi, risultanti dal combinato disposto delle tabelle A e B soprarichiamate, è dovuta la maggiorazione del 25 per cento.

A norma degli artt. 6 e 13 della legge 2 marzo 1949, n.143, che stabilisce la tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, le spese da essi sostenute nell'espletamento dell'incarico professionale devono essere rimborsate dal cliente non già in misura percentuale rapportata all'ammontare degli onorari, ma, salvo diversa pattuizione di cui, ovviamente, è necessario dare la prova, procedendo al loro accertamento analitico e, quindi, col sistema del calcolo effettivo.